



Al personale Tecnico/amministrativo
Ai Dirigenti
Ai Segretari di Dipartimento/Centro

E p.c.

Al Magnifico Rettore
Ai Prorettori
Ai Direttori di Dipartimento e di Centro
Alle RSU e OO.SS.

Oggetto: Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 cosiddetto “Decreto Rilancio” – Ulteriori misure a favore del personale a seguito dell'emergenza da COVID-19

Gentilissimi/e,

si fa seguito alla circolare N. 15/2020 Prot. n. 0017870 del 23/03/202 per informare che in data 19/05/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto-legge, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, che contiene ulteriori misure straordinarie di sostegno all'economia e alle famiglie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il nuovo provvedimento legislativo sono state prorogate alcune delle misure che erano state introdotte con il Decreto “Cura Italia” che interessano il personale tecnico/amministrativo e che si riassumono di seguito.

A. CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO “COVID_19” (rif. art. 72)

Il decreto “Rilancio” (articolo 72) aumenta il numero di giorni di congedo previsti ai sensi dell'art. 25 del DL 18/2020, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare: vengono infatti portati a **30 giorni complessivi** i giorni di congedo retribuito al 50% (continuativi o frazionati) da usufruire nel periodo compreso **fra il 5 marzo e 31 luglio 2020**. Chi non avesse ancora utilizzato la misura potrà quindi contare su 30 gg di congedo COVID-19; chi ne avesse usufruito parzialmente potrà richiedere un numero di giorni pari alla differenza di 30 meno i giorni già usufruiti.

Restano ferme tutte le condizioni e i requisiti per poterne usufruire così come le modalità di presentazione della domanda di congedo (i moduli sono stati aggiornati e sono reperibili al link <https://www.unive.it/pag/40177>).

B. PERMESSI AGGIUNTIVI EX LEGGE 104/92 COVID-19 (rif. art. 73)

Il Decreto “Rilancio” conferma all'articolo 73 anche per maggio e giugno l'aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992) già previsto dal decreto “Cura Italia” (art. 24). Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese in corso e giugno sono concessi **12 giorni aggiuntivi** complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità.

I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno). Il totale del periodo è quindi $12+3+3 = 18$ giorni lavorativi di permesso.

Restano ferme anche in questo caso tutte le condizioni e i requisiti per poterne usufruire così come la modalità di presentazione della domanda di congedo tramite l'apposita procedura web, selezionando la causale "Legge 104/92 COVID-19".

C. MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI (rif. art. 74)

Anche per le misure previste in origine dall'art. 26 del DL 18/2020 è stata disposta una proroga. Il beneficio è infatti stato esteso dal 30 aprile al 31 luglio 2020.

D. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Questa misura (Bonus di 100 euro per il personale chiamato nel mese di marzo ad operare nella sede di servizio) non è stata prorogata. Si informa che il **pagamento** a favore del personale avente titolo sarà **disposto** con lo stipendio del **mese di giugno**.

E. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLESSIBILITA' DEL LAVORO PUBBLICO E DI LAVORO AGILE (rif. art. 263)

La norma in questione prevede che, fermo restando il richiamo all'articolo 87, che definisce **il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa** fino al 31/12/2020, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, i responsabili di struttura adeguano le misure organizzative assunte in precedenza alle esigenze della progressiva riapertura dei servizi erogati rivedendo le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto alla ripresa dell'erogazione dei servizi stessi. Il lavoro del personale dell'Ateneo sarà quindi organizzato attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

F. FERIE SOLIDALI (art. 87, co. 4-bis del D.L. 18/2020)

Il co. 4-bis del D.L. 18/2020, inserito in sede di conversione dalla Legge 27/2020, ha introdotto la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 (di cui resta invariato il termine di fruizione previsto dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva) ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19. Tale facoltà, che deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, è ammessa fino al 30/09/2020; la cessione è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile.

Al fine di accedere all'istituto, i dipendenti interessati devono segnalare al proprio responsabile di struttura e all'Area Risorse Umane, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito web seguendo il percorso *Ateneo > Lavora con noi > Comunicazioni e formazione > COVID-19: informazioni per lo staff* o direttamente al seguente link: <https://www.unive.it/pag/40177> (MOD. n. 4):

1 – la particolare esigenza emergenziale connessa all'epidemia da COVID-19 e le motivazioni per le quali tale esigenza non consente di svolgere l'attività lavorativa, anche con modalità da remoto

2 – il periodo di assenza legato all'esigenza di cui sopra previsto fino al 30/09/2020

3 – la programmazione, in tale periodo, dei permessi, dei recuperi orari e delle ferie ancora spettanti, da cui risulti l'impossibilità di giustificare l'intero periodo con i soli diritti ancora a disposizione

4 – la richiesta di ricorrere all'istituto delle ferie solidali

Ricevuta la richiesta e verificati i requisiti, l'Area Risorse Umane rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle ferie e del credito orario 2019, di eventuali altre ferie pregresse nonché del credito orario 2020. In ogni caso la fruizione delle ferie solidali è soggetta all'autorizzazione da parte del responsabile di struttura, al pari delle giornate di ferie ordinarie.

Una volta acquisite, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione e comunque non oltre la data del 30/09/2020. Nel caso in cui le condizioni di necessità legittimanti cessino prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

Per eventuali ulteriori informazioni sui contenuti della presente circolare potete scrivere alla seguente email: pta.presenze@unive.it.

Distinti saluti

Venezia, 22/05/2020

Il Direttore Generale
dott. Antonio Marcato

RPA: La Dirigente Area Risorse Umane
Dott.ssa Monica Gussoni